

NORME PER LE ELEZIONI DEI CONSIGLI PROVINCIALI⁽¹⁾

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato, rispettivamente il 6 settembre 1960 e l'8 settembre 1960 (2), alcune modificazioni e sostituzioni della legge elettorale 8 marzo 1951, n. 122. Per evitare rimandi riporteremo tutte le norme, sia quelle richiamate (lasciate immutate) della legge 8 marzo, sia quelle modificate o aggiunte costituenti la nuova legge 10 settembre 1960 n. 962. Per facilitare la distinzione dei due gruppi di norme, riporteremo in carattere corsivo le prime, e in carattere tondino le seconde.

« Art. 1: Ogni Provincia ha un Consiglio provinciale, un presidente della Giunta provinciale e una Giunta provinciale.

« Art. 2: Il Consiglio provinciale è composto: di 45 membri nelle provincie con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti; di 36 membri nelle provincie con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti; di 30 membri nelle provincie con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti; di 24 membri nelle altre provincie. - I consiglieri provinciali rappresentano la intera Provincia. - La popolazione della Provincia è determinata in base all'ultimo censimento generale.

« Art. 3: La Giunta provinciale è composta del presidente, di quattro assessori effettivi e due supplenti nelle provincie con popolazione fino a 300.000 abitanti; del presidente, di sei assessori effettivi e due supplenti nelle provincie con popolazione da 300.000 a 1.400.000 abitanti; del presidente, di otto assessori effettivi e due supplenti nelle provincie con popolazione superiore a 1.400.000 abitanti. - Gli assessori supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento.

(1) *Gazzetta Ufficiale*, 12 settembre 1960, pp. 3498 ss.: « Legge 10 settembre 1960, n. 962: Modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per la elezione dei Consigli provinciali e al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali ».

(2) *Camera dei deputati, Resoconto sommario nn. 328, 329, 330; Senato della Repubblica, Seduta 296^a Resoconto sommario.*

« Art. 4: Il Presidente della Giunta provinciale convoca e presiede il Consiglio provinciale.

« Art. 5: L'elezione del presidente della Giunta provinciale ha luogo a scrutinio segreto con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla Provincia e a maggioranza assoluta di voti. - Se dopo due votazioni nessuno dei consiglieri ha riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due consiglieri che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti. - Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure, anche dopo la votazione di ballottaggio, nessun consigliere abbia ottenuta la maggioranza prescritta, l'elezione è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro dieci giorni, nella quale si procede a votazione, purché sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, in seguito alla quale è proclamato eletto il consigliere che ha raccolto il maggior numero di voti. - A parità di voti, è proclamato eletto il consigliere più anziano di età.

« Art. 6: Gli assessori provinciali sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio provinciale nel proprio seno con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla Provincia. L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta di voti. - Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure, dopo due votazioni, nessuno o solo alcuni consiglieri abbiano riportato la maggioranza assoluta predetta, l'elezione di tutti gli assessori o dei rimanenti è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni, purché sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica, nella quale si procede a votazione di ballottaggio. Nella votazione di ballottaggio sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. - Sono ammessi al ballottaggio in numero doppio dei posti da ricoprire i consiglieri che hanno riportato più voti. - A parità di voti sono ammessi al ballottaggio e proclamati eletti i consiglieri più anziani di età.

« Art. 7: Il Consiglio provinciale dura in carica quattro anni. - Il presidente della Giunta provinciale e la Giunta provinciale scadono contemporaneamente al Consiglio, ma restano in carica sino alla nomina dei successori.

« [Art. 1: All'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono aggiunti i seguenti commi]: - Il Consiglio esercita le sue funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la sua rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva alla scadenza. - La durata in carica si computa dalla data delle elezioni. - Si procede alla rinnovazione integrale del Consiglio provinciale quando, per dimissioni o altra causa, esso abbia perduto la metà dei suoi

membri. - Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal verificarsi delle vacanze suddette.

« Art. 8: Il Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, mediante voto diretto, libero e segreto, secondo le norme degli articoli seguenti. - Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano, in quanto siano con essa compatibili, le norme stabilite per le elezioni dei Consigli comunali.

« Art. 9: [art. 2: Il primo comma dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente]: - In ogni Provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri provinciali ad essa assegnati.

« A nessun Comune possono essere assegnati più della metà dei collegi spettanti alla Provincia. - Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio elettorale di sezione. - La tabella delle circoscrizioni dei collegi, sarà stabilita, su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale. - Il decreto del Prefetto che fissa la data delle elezioni provinciali a norma dell'art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, non può essere emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma precedente.

« Art. 10: Sono eleggibili a consigliere provinciale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Provincia purché sappiano leggere e scrivere.

« [Art. 3: All'articolo 10 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è aggiunto il seguente comma]: - Non sono però eleggibili: 1) gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci e i membri di capitoli o delle collegiate; - 2) i funzionari governativi che hanno la vigilanza sulla Provincia e gli impiegati dei loro uffici; - 3) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Provincia o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della Provincia stessa, nonché gli amministratori di tali enti, istituti o aziende; - 4) coloro che hanno il maneggio del denaro della Provincia o non ne hanno ancora reso conto; - 5) coloro che hanno lite pendente con la Provincia; - 6) coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse della Provincia, o in società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dalla medesima; - 7) gli amministratori della Provincia e delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria; - 8) coloro che, avendo un debito liquido o esi-

gibile verso la Provincia, sono stati legalmente messi in mora; - 9) i magistrati di Corte di appello, di tribunale e di pretura nella Provincia nella quale esercitano la loro giurisdizione.

« Le ipotesi di ineleggibilità, di cui ai numeri 4) e 5) non si applicano agli amministratori provinciali per fatto connesso con l'esercizio del mandato. Tuttavia l'amministratore che ricopra la carica di presidente della Giunta provinciale o di assessore è sospeso fino all'esito del giudizio, se l'esercizio della carica comporti evidente pericolo di pregiudizio per l'ente. La sospensione è pronunciata dalla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale e contro le relative decisioni è ammesso ricorso alla Corte di appello, secondo le norme di cui al titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 ».

« Art. 11: *La carica di consigliere provinciale è incompatibile con quelle di sindaco o di assessore di un Comune della Provincia.*

« Art. 12: *In ogni tribunale si costituiscono tanti Uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi elettorali contenuti nella sua circoscrizione. Qualora un collegio elettorale comprenda Comuni appartenenti alle circoscrizioni di più tribunali, l'Ufficio elettorale si costituisce presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il capoluogo del collegio. - L'Ufficio elettorale circoscrizionale è composto di un magistrato del tribunale o delle preture da esso dipendenti che lo presiede e due elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi. - Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.*

« Art. 13: *La Corte di appello del capoluogo della Provincia o il tribunale del capoluogo o, in mancanza di questo, il tribunale della Provincia più vicino al capoluogo, quando nella Provincia non ci sia Corte d'appello, si costituisce in Ufficio elettorale centrale, con l'intervento di cinque magistrati - dei quali uno presiede - nominati dal primo presidente o dal presidente entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario.*

« Art. 14: [art. 4: L'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente]: - La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno. - Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei consiglieri assegnati alla Provincia. - Per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale viene presentato. Nessun candidato può accettare la candidatura per più di tre collegi. - La dichiarazione di presen-

tazione del gruppo deve essere sottoscritta da non meno di 400 e da non più di 600 elettori della Provincia e deve contenere l'indicazione di due delegati a designare personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio e presso i singoli Uffici elettorali circoscrizionali e l'Ufficio elettorale centrale. - La presentazione deve essere effettuata entro le ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni, alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse, secondo le norme in vigore per le elezioni comunali.

« Art. 15 e art. 16 [art. 5]: Gli articoli 15 e 16 della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono soppressi.

« Art. 17 [art. 6: L'articolo 17 della legge 8 marzo 1951, è sostituito dal seguente]: - Compite le operazioni relative all'esame e all'ammissione dei gruppi dei candidati presentati, l'Ufficio elettorale centrale: - 1) procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa, per ogni collegio, del manifesto coi nomi dei candidati e i relativi contrassegni, secondo l'ordine di presentazione dei rispettivi gruppi e all'invio di esso ai sindaci dei Comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il 15° giorno antecedente quello della votazione; - 2) trasmette immediatamente alla Prefettura, per la stampa delle schede di ciascun collegio, le generalità dei relativi candidati e i loro contrassegni, secondo l'ordine di presentazione dei rispettivi gruppi. - Le schede, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite a cura del Ministero dell'Interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle E e F allegate alla legge 23 marzo 1956, n. 136. - Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali di sezione debitamente piegate.

« Art. 18 [art. 7: L'articolo 18 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente]: - La designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati presso gli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale deve essere effettuata alla segreteria degli anzidetti Uffici entro le ore 12 del giorno stabilito per la votazione.

« Art. 19: *Il voto si esprime tracciando un segno con la matita copiativa sul contrassegno o, comunque, sul rettangolo che lo contiene o sul nominativo del candidato prescelto. - Il voto è valido anche se espresso in più di uno dei modi predetti.*

« Art. 20: *I presidenti degli Uffici elettorali di sezione curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio elettorale circoscrizionale. Nei Comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà*

il successivo inoltro. - Per le sezioni dei Comuni sede dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma.

« Art. 21: L'Ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 12, procede, con l'assistenza del segretario, alle operazioni seguenti: - 1) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni; - 2) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

« [Art. 8: Il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 21 della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono soppressi].

« Art. 22 [art. 9: L'articolo 22 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente]: - Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: uno degli esemplari, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un plico sigillato, viene subito rimesso, con i plichi delle schede spogliate, alla cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale dove ha sede l'Ufficio elettorale centrale; l'altro esemplare è depositato nella cancelleria del Tribunale dove ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

« Art. 23 [art. 10: L'articolo 23 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente]: - L'Ufficio elettorale centrale, costituito presso la Corte d'appello o il Tribunale ai termini dell'articolo 13, appena in possesso dei verbali trasmessi da tutti gli Uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del segretario e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni:

- determina la cifra elettorale per ogni gruppo di candidati; - determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo. - La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della Provincia. - La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.

- L'assegnazione dei seggi di consigliere provinciale si fa nel modo seguente: - si divide il totale dei voti validi, riportati da tutti i gruppi di candidati, per il numero dei consiglieri da eleggere « più due », ottenendo così il quoziente elettorale. Nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente; - si attribuiscono, quindi, ad ogni gruppo di candidati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascun gruppo.

- Se con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso ai gruppi superi quello dei seggi assegnati alla Provincia, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una cifra il divisore.

- I seggi eventualmente restanti verranno successivamente attribuiti ai gruppi di candidati per i quali le divisioni abbiano i maggiori resti, e, in caso di parità di resti, a quel gruppo che abbia avuto la più alta cifra elettorale. - Se ad un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati del gruppo e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutti gli altri gruppi sulla base di un secondo quoziente, ottenuto dividendo il numero totale dei voti validi attribuiti ai candidati di questi gruppi per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare, aumentato « di due ». Si effettua poi l'attribuzione dei seggi tra i vari gruppi con le modalità previste dai commi precedenti.

- L'Ufficio elettorale centrale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo stesso, secondo la graduatoria decrescente delle loro cifre individuali. In caso di parità di tale cifra, è graduato prima il più anziano di età. Della proclamazione l'Ufficio dà notizia alla segreteria dell'Amministrazione provinciale, nonché alla Prefettura perché a mezzo dei sindaci, ne renda edotti gli elettori della Provincia, e rilascia attestazione ai consiglieri proclamati.

« Art. 24: Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale centrale viene redatto, in triplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è inviato subito alla segreteria dell'Amministrazione provinciale che ne rilascia ricevuta; un altro con i verbali e i plichi ricevuti dagli Uffici elettorali circoscrizionali, è inviato alla Prefettura e il terzo è depositato nella cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale sede dell'Ufficio elettorale centrale, con facoltà agli elettori della Provincia di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

« Art. 25 [art. 11: L'articolo della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente]: - I seggi di consigliere provinciale che rimangono vacanti per cause anteriori o sopravvenienti alla elezione sono attribuiti ai candidati che, nel medesimo gruppo, hanno ottenuto la maggior cifra individuale dopo gli ultimi eletti.

« Art. 26: Nel caso di contemporaneità della elezione del Consiglio provinciale con la elezione dei Consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali, nei Comuni interessati, è regolato dalle disposizioni seguenti: - 1) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le due schede che devono essere di colore di-

verso, e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente del seggio il quale le pone nelle rispettive urne; - 2) il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio dando la precedenza a quelle relative alle elezioni provinciali; - 3) per quanto non previsto dal presente articolo, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al comma quinto e seguenti dell'articolo 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.

« [Art. 12]: Il termine previsto dagli articoli 28 e 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni dei Consigli comunali, è fissato alle ore 12 del venticinquesimo giorno precedente l'elezione.

« Art. 27: Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei Consigli provinciali, ivi compresa la liquidazione delle competenze spettanti ai membri degli Uffici elettorali, sono a carico delle Amministrazioni provinciali.

« [Art. 13: Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente]: - Nel caso di contemporaneità della elezione del Consiglio provinciale con la elezione dei Consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra l'Amministrazione provinciale e i singoli Comuni, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni ad entrambe le elezioni e che, in caso di sola elezione del Consiglio provinciale, sarebbero rimaste a carico della stessa Amministrazione provinciale.

« [Articoli 14, 15, 16: Disposizioni transitorie e finali] (che omettiamo) (3).

(3) Il ministro dell'interno, on. Scelba, mediante apposita circolare, ha fornito alcune precisazioni in merito alla nuova procedura per la elezione dei Consigli provinciali, che lo stesso ministro dichiara profondamente modificata.

Tre sono i punti in cui sono state apportate le modificazioni più salienti: - 1) la procedura per la presentazione delle candidature; - 2) la soppressione della proclamazione del consigliere provinciale eletto in ciascun collegio uninominale; - 3) l'assegnazione di tutti i seggi di consigliere provinciale col sistema del quoziente corretto $(n+2)$, mediante riparto dei seggi stessi tra i gruppi di candidati e in base alla cifra individuale ottenuta da ciascun candidato.

Maggiori chiarimenti in proposito possono essere letti su alcuni quotidiani del giorno 21 settembre 1960. Vedi ad esempio: *Il Popolo*, 21 settembre 1960, p. 2; *Corriere della Sera*, 21 settembre 1960, p. 2.